

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Cadeva dall'alto mentre lavorava in quota. Sul luogo di lavoro non erano state predisposte protezioni delle aperture sui solai al fine di evitare potenziali cadute dall'alto. Non era nemmeno stato predisposto che i lavoratori mettessero in sicurezza le aperture nei solai e nel disporre i lavori nessuno dei responsabili si era accertato che i lavoratori interessati indossassero ed utilizzassero i dispositivi di sicurezza predisposti per i lavori da eseguirsi su superfici rialzate.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro

Principio di diritto

Nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali. L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante. E certamente, alla stregua di tali considerazioni, la predisposizione del P.O.S., o meglio l'indicazione, nell'ambito di tale piano, del responsabile della sicurezza non vale a conferire a quest'ultimo la delega di cui trattasi in quanto la figura del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza è già prevista per legge, e, sebbene anch'essa titolare di posizione di garanzia, quanto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, non implica l'attribuzione ad essa di quei doveri, in materia antinfortunistica, che sono propri del datore di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 oltre accessori come per legge.

Note

--

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

